



La

Corte dei Conti
in
Sezione del controllo sugli enti

Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria
dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli
impiegati in agricoltura - (E.N.P.A.I.A.)
per gli esercizi 2014-2015

Relatore: Consigliere Vincenzo Busa

*Ha collaborato per l'istruttoria
e l'elaborazione dei dati la Sig.ra Paola Morelli*

Determinazione n. 39/2017



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 16 maggio 2017;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 1964, con il quale l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), successivamente trasformato in fondazione ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci di esercizio dell'Ente suddetto relativi agli anni 2014 e 2015, nonché le annesse note integrative e le relazioni del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

uditò il relatore Consigliere Vincenzo Busa e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2014 e 2015;

rilevato che dall'esame della gestione ordinaria e della documentazione trasmessa è risultato che:

1. il conto economico, comprensivo degli esiti della gestione speciale dei dipendenti consorziali, negli anni 2014 e 2015 chiude con un risultato positivo, rispettivamente di 2.123.069 euro e di 2.410.792 euro, più ridotto rispetto all'avanzo del 2013 pari a 9.856.282 euro ;
2. il valore del patrimonio netto si attesta a 107.999.233 euro nel 2014 e a 110.410.031 euro nel 2015;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

3. il numero degli iscritti alla gestione ordinaria regista, alla chiusura dell'esercizio 2014, un decremento di 69 unità rispetto al 2013 e, alla fine del 2015, un incremento di 630 unità rispetto al precedente anno;
4. a fronte della modesta crescita del gettito contributivo (per gli anni 2014 e 2015 in aumento rispettivamente dell'1,6 per cento e dell'1,94 per cento rispetto all'anno precedente), il valore delle prestazioni erogate nell'ambito della gestione ordinaria segna un aumento ben più consistente (+ 8,80 per cento nel confronto 2014/2013; + 41,15 per cento nel confronto 2015/2014);
5. le entrate contributive continuano a non essere sufficienti a far fronte alle spese istituzionali: il *deficit* strutturale conseguente alla differenza tra valore e costi della produzione, pari a 34.660.244 euro nel 2014 e a 33.866.860 euro nel 2015, è stato compensato essenzialmente dalle entrate derivanti dagli investimenti immobiliari e finanziari;
6. in considerazione del significativo ammontare di crediti nei confronti di aziende agricole ed inquilini morosi (al 31 dicembre 2015 pari a 88.904.000 euro per la gestione ordinaria, 13.979.812 euro per la gestione dei periti agrari e 4.143.494 per la gestione degli agrotecnici) si rende necessario definire una più incisiva strategia di recupero dei medesimi crediti;
7. nelle relazioni di accertamento ispettivo e sulla gestione, la COVIP ha rilevato talune criticità nell'attività di gestione del patrimonio mobiliare dovute – tra l'altro – alla carenza di informazioni sulla politica degli investimenti e ai relativi criteri di attuazione;
8. i gettoni di presenza e rimborsi spese agli organi sociali registrano un significativo incremento nell'ambito sia della gestione ordinaria (rimborsi erogati per complessivi 59.697 euro nel 2014 e 86.806 euro nel 2015, contro 26.856 euro del 2013) che delle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici;
9. il bilancio tecnico della gestione ordinaria dell'Ente, approvato in data 29 giugno 2016, evidenzia per il Fondo di previdenza nel cinquantennio 2015-2064, un avanzo tecnico complessivo di 165,4 milioni di euro, mentre per il "Fondo per il trattamento di fine rapporto" è indicato un disavanzo tecnico pari a 32,4 milioni di euro (il precedente bilancio tecnico evidenziava un disavanzo di 358,9 milioni di euro), per il quale occorre che negli anni futuri

MODULARIO
C.G.-2

MOD. 2

Corte dei Conti

venga valutata attentamente la possibilità di un intervento di riequilibrio, senza utilizzare le risorse delle altre gestioni dell'Ente;

10. i bilanci di esercizio delle due gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici presentano risultati positivi in entrambi gli anni in esame. Al contempo i bilanci tecnici elaborati per le stesse gestioni non fanno emergere problematicità per l'equilibrio gestionale nel cinquantennio 2015-2064;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2014 e 2015 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) per gli indicati esercizi.

L'ESTENSORE

Vincenzo Busa

IL PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in Segreteria il 12 GIU. 2017

PER COPIA CONFORME

Corte dei conti – Relazione ENPAIA esercizi 2014-2015

IL PARIGENTE
(Dott. Roberto Zito)

SOMMARIO

Premessa.....	9
1. Il quadro ordinamentale e le funzioni.....	10
1.1 Il quadro normativo di riferimento.....	14
2. Gli organi sociali.....	16
3. Il personale.....	18
3.1 Le competenze retributive.....	18
3.2 Il costo delle consulenze	19
4. La gestione ordinaria	20
4.1 Le entrate	20
4.2 Le prestazioni.....	21
5. Accantonamenti al Fondo T.F.R., al Fondo di previdenza e al Fondo assicurazione contro gli infortuni.....	23
5.1. Fondo T.F.R.....	23
5.2 Fondo di previdenza.....	24
5.3 Fondo assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali	25
6. La gestione del patrimonio immobiliare.....	27
7. La gestione del patrimonio mobiliare	29
8. La gestione speciale del Fondo dei dipendenti consorziali	32
9. Il conto economico.....	35
10. Lo stato patrimoniale	38
10.1 Le attività.....	39
10.2 Le passività.....	41
11. I bilanci tecnici.....	43
12. Le gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.....	45
12.1 - Gestione dei periti agrari	45
12.2 - Gestione degli agrotecnici	49
13. Considerazioni conclusive	53

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Spesa per Organi sociali.....	17
Tabella 2 - Unità di personale.....	18
Tabella 3 - Spese per il personale	18
Tabella 4 - Spese per Servizi diversi-	19
Tabella 5 - Dettaglio spese per consulenze.....	19
Tabella 6 - Iscritti.....	20
Tabella 7 - Entrate accertate	20
Tabella 8 - Spese per prestazioni.....	21
Tabella 9 - Fondo T.F.R. degli impiegati Agricoli 2013, 2014, 2015.	23
Tabella 10 - Fondo di previdenza 2013, 2014, 2015.	24
Tabella 11 - Assicurazione contro gli infortuni professionali 2013, 2014, 2015	25
Tabella 12 - Gestione del patrimonio immobiliare.....	28
Tabella 13 - Consistenza del patrimonio mobiliare	29
Tabella 14 - Dati contabili gestione speciale 2013, 2014, 2015	32
Tabella 15 - Conto economico.	35
Tabella 16 - Accantonamento ai fondi	36
Tabella 17 - Proventi, oneri straordinari e saldo.....	36
Tabella 18 - Prestazioni istituzionali.....	37
Tabella 19 - Stato patrimoniale nel triennio 2013-2015 - Attività.....	38
Tabella 20 - Conto del patrimonio esercizi 2013, 2014, e 2015 - Passività.	39
Tabella 21 - Attivo circolante, esercizi 2013, 2014, e 2015	40
Tabella 22 - Crediti per contributi e canoni di locazione	41
Tabella 23 - Fondo per prestazioni istituzionali, esercizi 2013, 2014, e 2015.	42
Tabella 24 - Debiti per TFR impiegati agricoli - esercizi 2013, 2014, e 2015.	42
Tabella 25 - Entrate contributive esercizi 2013, 2014, 2015.....	46
Tabella 26 - Numero prestazioni previdenziali erogate, esercizi 2013, 2014, 2015.	46
Tabella 27 - Spesa per prestazioni previdenziali, esercizi 2013, 2014, 2015.....	46
Tabella 28 - Conto economico, esercizi 2013, 2014, 2015.....	47
Tabella 29 - Stato patrimoniale, esercizi 2013, 2014, 2015.....	48
Tabella 30 - Entrate contributive, esercizi 2013, 2014, 2015.....	49
Tabella 31 - Numero prestazioni previdenziali erogate, esercizi 2013, 2014, 2015.	49
Tabella 32 - Spesa per prestazioni previdenziali, esercizi 2013, 2014, 2015.....	50
Tabella 33 - Conto economico, esercizi 2013, 2014, 2015.....	50
Tabella 34 - Gettoni di presenza e rimborsi spese agli organi sociali – esercizi 2014 e 2015.....	51
Tabella 35 - Stato patrimoniale, esercizi 2013, 2014, 2015.....	52

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge n. 259 del 21 marzo 1958, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - relativa agli anni 2014-2015, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente. L'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi del D.P.R. 13 giugno 1964, rimanendone assoggettato anche dopo la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per il permanere del carattere pubblico degli interessi perseguiti e per la natura parafiscale delle risorse gestite.

Il risultato dell'ultimo controllo eseguito, relativo agli esercizi 2012 e 2013, è stato comunicato al Parlamento con determinazione n. 96 dell'11 novembre 2014, pubblicata in atti parlamentari, Documento XV, Legislatura XVII, Numero 198.

I. IL QUADRO ORDINAMENTALE E LE FUNZIONI

La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, nata come istituto “parasindacale” nel 1936 e successivamente riconosciuta con regio decreto del 14 luglio 1937 n. 1485, ha assunto personalità giuridica di diritto pubblico per effetto della legge 29 novembre 1962, n. 1655, che ne ha disciplinato l’attività e mutato la denominazione in *Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (E.N.P.A.I.A.)*.

Il 9 giugno 1971 l’ENPAIA ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione nazionale delle bonifiche italiane (ANBI) e con il Sindacato nazionale bonifiche italiane (SNEBI) per la gestione del fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica iscritti ad ANBI e SNEBI, valida per 50 anni e rinnovabile di decennio in decennio.

A seguito dell’attivazione del Servizio Sanitario Nazionale (l. 23 dicembre 1978, n. 833), l’Ente è stato privato della gestione dell’assicurazione contro le malattie, assumendo a pieno titolo la veste di Ente gestore di previdenza integrativa.

Successivamente, con il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 di attuazione dell’art. 1 della legge- delega 24 dicembre 1993, n. 537, è stato trasformato in fondazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, mantenendo lo stesso nome e gli stessi fini istituzionali.

Nel 1996, in virtù del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, la Fondazione ENPAIA ottiene la gestione delle nuove Casse degli agrotecnici e dei periti agrari.

Nel 2002 ENPAIA assume il *service amministrativo* del Fondo pensione complementare FILCOOP (rivolto ai dipendenti di cooperative e consorzi agricoli) e, dal 2007, quello di AGRIFONDO (Fondo pensione complementare per impiegati, operai agricoli e quadri delle associazioni allevatori)¹.

Un’attività di *service amministrativo* è svolta anche a favore di alcuni fondi integrativi di assistenza sanitaria erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e, precisamente, del Fondo sanitario impiegati agricoli (FIA) e del Fondo sanitario integrativo di categoria per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (FIS); essa si sostanzia nel rimborso delle spese sanitarie richiesto dagli iscritti al Fondo.

1 Per conto del fondo FILCOOP l’Ente svolge attività amministrative e contabili connesse alle fasi di adesione al fondo, di riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni pensionistiche. Per AGRIFONDO, oltre alle attività prima richiamate, assolve anche a funzioni di direzione generale (il Direttore di ENPAIA è anche il Direttore Generale di AGRIFONDO).

Gli impiegati e i dirigenti agricoli iscritti all'ENPAIA godono altresì della posizione previdenziale di base gestita dall'Inps al pari di ogni altro lavoratore dipendente.

Attualmente l'attività dell'ENPAIA comprende, in aggiunta alla *gestione ordinaria* (Fondo di previdenza, Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, Fondo trattamento di fine rapporto degli impiegati e i dirigenti dell'agricoltura), una *gestione speciale* (Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali), e due *gestioni separate* (Fondo previdenza obbligatoria dei periti agrari e Fondo previdenza obbligatoria degli agrotecnici).

GESTIONE ORDINARIA - Nell'ambito della gestione ordinaria, le prestazioni gestite dalla Fondazione a favore degli iscritti riguardano: il trattamento di previdenza, le prestazioni di assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, nonché il trattamento di fine rapporto.

Il trattamento di previdenza assicura la corresponsione di determinate prestazioni economiche al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) morte che non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio sul lavoro;
- b) invalidità permanente totale ed assoluta, che non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio;
- c) raggiungimento del 65° anno di età.

Il relativo contributo è versato in misura pari al 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,5 per cento a carico del datore di lavoro ed il restante 1,5 per cento a carico di dirigenti e impiegati dell'agricoltura. L'1 per cento del contributo è destinato alla copertura del rischio morte e invalidità permanente, il restante 3 per cento confluisce nel conto individuale dei singoli beneficiari del trattamento di previdenza.

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dà diritto alle seguenti prestazioni:

- a) indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea;
- b) indennità per invalidità permanente assoluta o parziale;
- c) indennità in caso di morte;
- d) in caso di infortunio sul lavoro, un contributo per l'applicazione di apparecchi protesici e per cure fisioterapiche.

Il contributo dovuto, pari al 2 per cento della retribuzione per i dirigenti e all'1 per cento per gli impiegati, è suddiviso a metà tra il datore di lavoro e l'iscritto.

Il trattamento di fine rapporto prevede l'erogazione del TFR, accantonato e rivalutato dall'Ente ai sensi di legge (in ragione dell'1,50 per cento annuo più il 75 per cento dell'inflazione intervenuta di anno in anno), in sostituzione del datore di lavoro. A richiesta dell'interessato avente diritto viene corrisposta anche un'anticipazione sul TFR.

Il contributo è dovuto dal datore di lavoro in ragione del 6,5 per cento della retribuzione lorda mensile. Esso è addebitato nella misura del 6 per cento mentre la quota dello 0,5 per cento è accreditata alle aziende (che la versano al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'INPS) e successivamente detratta dall'ammontare del TFR spettante a ciascun dipendente.

I contributi dovuti dal dirigente o dall'impiegato in agricoltura sono direttamente trattenuti e versati dal datore di lavoro che, in caso di omessa o ritardata denuncia, è soggetto alla sanzione rispettivamente del 30 e del 5,5 per cento, nonché agli interessi calcolati in ragione del TUR.

Per le spese di accertamento e riscossione, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente un'addizionale pari al 4 per cento dell'importo dei contributi dovuti.

GESTIONE SPECIALE - La gestione speciale riguarda il Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali, istituito, come prima accennato, in base ad apposita convenzione-regolamento stipulata dall'Ente con l'Associazione nazionale degli enti di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario (ANBI) e il Sindacato nazionale degli stessi Enti di bonifica (SNEBI), successivamente approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 9 giugno 1971, n. 3763.

La gestione speciale, pur formando oggetto di apposito rendiconto, è ricompresa nel bilancio generale dell'Ente. Essa prevede:

- la gestione dei contributi e l'erogazione ai consorzi delle somme per il pagamento dei trattamenti di quiescenza – indennità di anzianità e/o pensione – dovuti dai consorzi medesimi ai propri dipendenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro;
- il pagamento dell'anticipazione sul TFR;
- il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso in caso di morte, con la corresponsione di almeno 10 mensilità nel caso in cui la stessa avvenga prima del compimento del decimo anno di anzianità del servizio;
- il pagamento della pensione consortile in luogo del TFR nei casi previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di riferimento.

Il contributo dovuto da ciascun consorzio di bonifica iscritto al Fondo di quiescenza è fissato nella misura dell'8,94 per cento dell'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutto il personale cui si applica il CCNL di categoria, per l'anno solare di riferimento.

GESTIONI SEPARATE - Le gestioni separate, riguardanti la previdenza obbligatoria dei periti agrari e degli agrotecnici, sono state istituite ai sensi del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, attuativo della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della L. 8 agosto 1995, n. 335, mentre i relativi regolamenti di gestione sono stati approvati con decreto interministeriale del 25 marzo 1998.

Le gestioni in argomento vengono effettuate separatamente dalla gestione ordinaria e si concludono con la predisposizione di specifici rendiconti.

- Gestione separata Agrotecnici

Sono previste le seguenti prestazioni:

- indennità di maternità alle libere professioniste;
- indennità di invalidità a seguito di infortuni gravi, purché l'iscritto abbia maturato un'anzianità di almeno cinque anni di cui tre nel quinquennio precedente l'anno della richiesta;
- reversibilità della rendita vitalizia al coniuge superstite ed ai figli minori o dediti allo studio;
- pensione di vecchiaia spettante al 65° anno di età dell'iscritto con almeno 5 anni di contribuzione ovvero al 57° anno con almeno 40 anni di contribuzione;
- provvidenze straordinarie previste ed erogate a discrezione del Comitato Amministratore della gestione separata nei casi di gravi malattie, di infortuni temporaneamente invalidanti e di decesso dell'iscritto.

Gli iscritti versano tre diversi tipi di contributi;

- contributo soggettivo obbligatorio pari al 10 per cento del reddito professionale netto, con facoltà di applicare aliquote maggiori che vanno dal 12 per cento al 30 per cento; è previsto un massimale annualmente rivalutabile e un contributo minimo di 600 euro a partire dal 2012. Sono altresì previste agevolazioni sul versamento del contributo a favore di neoiscritti con età inferiore ai 30 anni;
- contributo integrativo, corrispondente alla maggiorazione – addebitata ai clienti - del 2 per cento dei corrispettivi che formano reddito da lavoro autonomo;
- contributo di maternità.

- Gestione Separata dei Periti Agrari

Sono previste le seguenti prestazioni:

- prestazioni IVS calcolate con il sistema contributivo (ovvero il montante accumulato viene moltiplicato per determinati coefficienti che variano a seconda dell'età dell'iscritto) ed erogate secondo tre diverse tipologie:
 - a) vecchiaia, spettante al 65° anno di età con almeno 5 anni di contribuzione, ovvero 57° anno con almeno 40 anni di contribuzione;
 - b) inabilità e invalidità spettante agli iscritti divenuti inabili o invalidi a qualsiasi età purché abbiano maturato una anzianità di almeno cinque anni di cui tre nel quinquennio precedente l'anno di iscrizione;
 - c) reversibilità o indiretta, spettante in base alla stessa normative di legge vigente per l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS;
- indennità di maternità spettante in base e con le modalità di calcolo stabilite per legge.

Gli iscritti versano tre diversi tipi di contributi:

- contributo soggettivo obbligatorio, pari al 10 per cento del reddito professionale netto, con facoltà di applicare aliquote maggiori che vanno dal 12 per cento al 26 per cento. È previsto un massimale annualmente rivalutabile e un minimale pari a 300 euro, rivalutabile ogni cinque anni, nonché agevolazioni a beneficio dei neoiscritti;
- contributo integrativo, pari alla maggiorazione dei 2 per cento dei corrispettivi fatturati che formano reddito di lavoro autonomo;
- contributo di maternità, dovuto da tutti gli iscritti in misura, termini e modalità previsti dalla legge n. 379 dell'11 dicembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1 Il quadro normativo di riferimento

Le principali norme disciplinanti le Casse previdenziali sono tuttora dettate dal d.lgs. n. 509 del 1994. Negli anni più recenti, con l'accentuarsi della crisi economica, si è reso necessario introdurre nuove regole sia per assicurare la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo e l'adeguatezza delle prestazioni, sia per regolare ovvero contenere alcune tipologie di spese.² Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni in tema di investimenti e di contenimento delle spese per il personale e i consumi intermedi.

² Cfr. su tale punto, Consiglio di Stato, sentenza n. 3859/2014, che ha riconosciuto alla Cassa di previdenza degli agrotecnici la facoltà di utilizzare gli utili di gestione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi, integrando il criterio previsto dalla legislazione generale (art. 1, comma 9, L. n. 335/1995).

Merita menzione, in particolare, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'art. 24, comma 24, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali nel lungo periodo, ha introdotto l'obbligo per gli enti interessati di adottare, entro e non oltre il 30 giugno 2012, determinate misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, secondo bilanci tecnici elaborati in previsione di un arco temporale di cinquant'anni. Il termine è stato, poi, posticipato al 30 settembre 2012 dall'articolo 29, comma 16 *novies*, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216.

Di tutte le misure di contenimento della spesa che interessano gli enti inseriti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, ivi ricomprese - secondo la pronuncia del Consiglio di Stato n. 6014 del 28 novembre 2012 - le Casse privatizzate, merita particolare menzione quella prevista all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui, a decorrere dal 2014, è consentito agli enti previdenziali privatizzati di assolvere alle disposizioni di cui al citato articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo, effettuando un unico versamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. La citata disposizione sostituisce tutte le precedenti in materia di contenimento della spesa pubblica. L'indicata percentuale è stata elevata al 15 per cento dall'art. 50, comma 5, del decreto legge del 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89³. Si evidenzia, al riguardo, che nella recente sentenza del 22 novembre 2016, n. 7 la Corte Costituzionale ha esaminato l'ordinamento delle Casse di previdenza privatizzate e le peculiarità del sistema previdenziale mutualistico, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. La Corte Costituzionale ha ritenuto tale disposizione contrastante con gli artt. 3, 38 e 97 Cost., nella parte in cui prescrive che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa previste da tale norma siano versate annualmente, nel caso di specie, dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

³ In ottemperanza alla citata legge n. 147 del 2013, l'Ente nel 2014 ha versato al bilancio dello Stato 496.789 euro e, nel 2015, 501.608 euro.

2. GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi statutari dell'Ente: il Presidente e il Vice Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei sindaci e, per ciascuna gestione separata, il Comitato Amministratore.

Gli organi attualmente in carica sono stati nominati in data 18 marzo 2014.

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ente, è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo ambito, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta; il Vice Presidente, eletto dallo stesso Consiglio tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento e svolge, altresì, le funzioni eventualmente delegategli dal Presidente.

Il Presidente ha percepito un'indennità di carica pari a 133.588 euro nel 2014 e a 132.936 euro nel 2015; il Vice Presidente, per entrambi gli anni, ha percepito 33.234 euro.

Il Consiglio di amministrazione è composto di sette rappresentanti degli impiegati e di uno dei dirigenti iscritti, di sei rappresentanti dei datori di lavoro e di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, esercita tutti i poteri di gestione dell'Ente e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini istituzionali. I Consiglieri di amministrazione percepiscono un'indennità di carica che nel 2015 ha comportato oneri pari a 139.139 euro (inferiori dell'1,4 per cento rispetto ai 141.132 euro del 2014 e del 17,54 per cento rispetto ai 168.741 euro del 2013).

Il Collegio dei sindaci è composto di 6 membri effettivi e 6 supplenti, di cui 2 designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2 dagli impiegati agricoli, 2 dai datori di lavoro e 4 da ciascuna delle gestioni separate. Le funzioni di Presidente sono espletate da uno dei membri designati dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Ad essi spetta un'indennità di carica che nel 2015 ha comportato oneri per complessivi 77.741 euro (superiori del 5,69 per cento rispetto ai 73.552 euro del 2014, ma inferiori del 12,73 per cento rispetto agli 89.082 euro del 2013).

Alle indennità sopra menzionate si aggiungono i gettoni di presenza, spettanti – per entrambi gli esercizi in osservazione - in ragione di 207 euro a seduta. Nel 2015 sono stati corrisposti a tale titolo 105.271 euro. Il considerevole incremento sia rispetto ai 74.588 euro del 2014 (+ 41,1 per cento) sia rispetto ai 59.714 euro del 2013 (+ 76,2 per cento) consegue – per come riferito dall'Ente